



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

PEC

Roma, 18 ottobre 2024

Ai Sigg.ri Commissari Straordinari, Segretari Comunali
e Ufficiali Elettorali dei Comuni di

ANZIO

NETTUNO

CIRCOLARE N. 67-2024

OGGETTO: Turno elettorale straordinario nei comuni sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024, con eventuale turno di ballottaggio domenica 1 e lunedì 2 dicembre 2024.
Ammissione di elettori al voto con procedure speciali.

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, con nota prot. n. 53905 del 18 ottobre 2024, ha rappresentato che per le consultazioni elettorali di cui all'oggetto, la normativa vigente consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (ordinario, speciale o "volante") o anche presso il loro domicilio, ovviamente nell'ambito territoriale del proprio comune di iscrizione elettorale.

1) Componenti del seggio; rappresentanti di lista; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, le seguenti categorie di elettori, in ragione dell'ufficio o delle funzioni che esercitano durante le operazioni elettorali presso il seggio, votano o possono votare in tale sezione anziché in quella di rispettiva iscrizione:

- il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio. In particolare, il presidente, nominato, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui è ubicato l'ufficio elettorale di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio, purchè sia iscritto nelle liste elettorali del



Prefettura di Roma

Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

medesimo comune. Gli scrutatori e il segretario del seggio devono essere nominati necessariamente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune;

- i rappresentanti delle liste di candidati, che per essere designati per le elezioni comunali devono essere iscritti nelle liste elettorali del comune;
- gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, purché iscritti nelle liste elettorali del comune.

2) Degenti in ospedali e case di cura. Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità

Ai sensi degli artt. 42, 43 e 44 del D.P.R. 570/1960 e dell'art. 1, primo comma, lettera e) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché ubicato nel proprio comune di iscrizione elettorale.

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero – alle medesime condizioni richieste per i ricoverati in ospedali e case di cura – anche i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, nonché i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private.

Per tutto quanto concerne le modalità e i termini di presentazione delle dichiarazioni di ammissione al voto nelle anzidette strutture sanitarie e le modalità operative per la raccolta del voto direttamente presso le sezioni elettorali ospedaliere o a cura di seggi speciali o uffici distaccati di sezione (c.d. seggi volanti) si richiamano le indicazioni già fornite, in occasione del turno ordinario annuale di elezioni amministrative svolto congiuntamente alle elezioni europee nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, con circolare n. 35 del 20 maggio scorso, alle lettere D) ed E).

Le SS.LL. vorranno richiamare l'attenzione delle strutture medico-sanitarie di ricovero o assistenza interessate, laddove esistenti, ai fini della preventiva ed efficace opera di informazione nei confronti degli aventi diritto al voto, della tempestiva attuazione delle procedure finalizzate a consentire l'esercizio di tale diritto e delle necessarie preventive intese con i presidenti di seggio per concordare opportunamente l'orario di raccolta del voto stesso.

3) Ammessi al voto domiciliare

Ai fini dell'ammissione al voto domiciliare ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modifiche, si richiamano anzitutto le indicazioni, relative a modalità e termini di presentazione delle domande, fornite con precedente circolare n. 35 del 20 maggio scorso, alla lettera D).



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

Per quanto invece riguarda gli adempimenti del comune di residenza dell'elettore, le modalità di formazione e consegna agli uffici elettorali di sezione degli elenchi degli ammessi al voto a domicilio e l'organizzazione da parte del comune di supporto tecnico-operativo a disposizione degli stessi uffici di sezione per la raccolta del voto, si richiamano le indicazioni fornite con la precitata circolare n. 35 del 20 maggio scorso, alla lettera G).

Resta inteso che, per essere ammesso al voto a domicilio per le elezioni comunali, l'elettore deve essere domiciliato nell'ambito territoriale del proprio comune di iscrizione elettorale.

Il voto a domicilio è raccolto, di norma, da un seggio "volante" composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione risiede l'elettore. Può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione dell'elettore interessato.

4) Consegna e uso di un bollo aggiuntivo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono uffici distaccati di sezione (c.d. seggi "volanti", per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto), o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, o presso ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale di ogni votante.

* * *

Si porta quanto sopra a conoscenza delle SS.LL. con preghiera di darne immediata notizia anche ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IL DIRIGENTE
(Leccisi)

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
DELL'UFFICIO Documento privo di firma
perché gestito in formato digitale Art.3 D.Lgs.
n.39/1993 – G.U. n.42 del 20.2.1993